CAMERA DEI DEPUTATI N. 3153

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNO ANTONIO

Presentata il 19 settembre 1988

Norme per la regolamentazione della prostituzione ed istituzione delle « colline dell'amore »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In trent'anni sono possibili enormi trasformazioni del costume e della morale comune, tali da incidere profondamente sui criteri di valore attraverso i quali si filtrano e si giudicano i fenomeni sociali. E tanto più tali trasformazioni riescono ad incidere sui comportamenti, sui giudizi, sulle intenzioni degli uomini, quanto più esse sono legate al patrimonio culturale che più intimamente condizionano le scelte quotidiane della persona.

Sicché non è un mistero che in misura maggiore di una sfera più propriamente (o forse solo più tradizionalmente) politica, i grandi cambiamenti (per non dire rivoluzioni) degli ultimi anni, hanno riguardato il costume e la morale sessuale, contemperando esigenze diverse di libertà e di dignità della persona umana, di tolleranza e di tutela, di educazione e di espressione.

Molti di noi ricordano quali furono le ragioni che indussero, nel 1958, il legislatore a modificare la disciplina che regolava il meretricio, con un occhio particolarmente attento, allora, ai fenomeni di sfruttamento degli altrui vizi e miserie e certamente tutti noi siamo ben consapevoli che la prospettiva legislativa successivamente adottata non aveva più come unico referente il problema della salute pubblica e privata, o l'ordine pubblico in generale, ma aveva assunto come cardine la legittima necessità di tutelare coloro i quali fossero, per ignoranza ed indigenza,

vittime di uno sfruttamento, se non legalizzato, quanto meno oggetto di non dissimulata indulgenza.

Ma certamente sovviene alla memoria dei più quali fossero le circostanze storiche che ispirarono quella scelta: quali fossero le difficoltà del paese alle prese con i grandi problemi della ricostruzione, quale portata assunse il fenomeno di sovraffollamento delle aree metropolitane, quali sacche di disagio sociale si fossero create e quanto fosse reale il pericolo di un loro sfruttamento. Oggi possiamo dire che molto è cambiato nella coscienza sociale del nostro paese: i grandi mutamenti del costume hanno consentito di giungere ad una diversa considerazione della morale sessuale, ed al contempo ad una diversa valutazione della condizione della prostituzione, non più oggetto di mero scherno o di banale e semplicistica denigrazione, ma fenomeno sociale da cogliere e comprendere nelle sue complesse implicazioni.

È purtroppo accertato che l'esperienza storica ha dimostrato insopprimibili tanto la prostituzione che il lenocinio, ed è altrettanto vero che tali fenomeni hanno creato e creeranno sempre ai legislatori notevoli difficoltà, per sopperire alle quali sono stati suggeriti ed adottati sistemi e soluzioni spesso molto diversi. E tali sistemi e soluzioni sono stati sempre orientati al soddisfacimento di interessi preminenti, considerati in relazione al momento storico ed alle esigenze sociali.

Non possiamo dunque trascurare che, se la dignità della persona umana ha trovato un adeguato riconoscimento e giuste forme di tutela in ogni campo e se alla riprovazione comune si è sostituita, rispetto alla pratica del meretricio, una più serena valutazione sociale del fenomeno, altri interessi sono, rispetto al caso in esame, altrettanto degni di tutela e di giusto accoglimento da parte del legislatore.

Pensiamo certamente alla necessità di tutelare non solo chi è purtroppo, dedito allo svolgimento di tali pratiche, dalle aggressioni e dalle violenze della strada, dalla precarietà della collocazione, e dall'insufficienza dei necessari supporti sanitari, ma anche e soprattutto chi, consapevolmente o meno, si accosti a luoghi insalubri e riserva di ogni tipo di delinquenza abituale e non.

Ecco perché le ragioni che portarono alla approvazione della legge Merlin possono considerarsi superate, tanto da legittimare, se non imporre, una necessaria regolamentazione: l'istituzione delle « colline dell'amore » si impone come strumento di oggettiva tutela del prestatore così come del fruitore delle prestazioni rese, in nome di superiori interessi legati all'ordine pubblico, alla salute pubblica ed al buon costume.

L'emergenza sanitaria determinata dalla preoccupante crescita del fenomeno dell'AIDS è elemento sufficiente a giustificare lo svolgimento di continui controlli igienico-sanitari: il grafico crescente dei soggetti a rischio sarà contenuto, con evidenti riflessi positivi in forza di un minore sacrificio imposto alla spesa pubblica per la lotta contro il male.

Nondimeno assume rilevanza l'opportunità di controllare l'effettivo reddito proveniente da tale attività, sottoponendolo ad adeguate misure di natura fiscale contributiva, come già accade in altri paesi.

Inoltre sarà opportuno garantire la necessaria riservatezza in ordine ai frequentatori di tali case, imponendo tuttavia severe misure di prevenzione e controlli di igiene.

È in ultimo possibile prevedere la realizzazione di forme di assistenza e previdenza obbligatoria per le persone coinvolte nella pratica di tali attività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'esercizio della prostituzione è consentito ed autorizzato solo nei limiti della presente legge.

ART. 2.

1. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento sanitario, ad associazioni, cooperative, società di persone o a responsabilità limitata, denominate « colline dell'amore », che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 3.

1. Le associazioni e le cooperative devono essere costituite per intero da persone che svolgono o intendono svolgere abitualmente l'attività di prostituzione.

2. È fatto divieto di ammissione di nuovi associati o soci, e di trasferimento tra vivi di quote societarie a soggetti, che non posseggano i requisiti di cui al comma 1.

3. Ogni nuova ammissione o trasferimento di quota deve essere preventivamente autorizzato dalle autorità competenti.

4. Gli amministratori ed i dipendenti esterni delle colline dell'amore devono rispondere a requisiti di probità e correttezza professionale.

5. Non possono assumere la qualifica di amministratori, né possono essere dipendenti delle colline dell'amore, coloro i quali abbiano riportato in precedenza condanne penali.

ART. 4.

1. La partecipazione in qualità di socio alle colline dell'amore è preclusa fino al raggiungimento della maggiore età.

ART. 5.

1. L'attività delle colline dell'amore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dalle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

2. Le colline dell'amore devono sorgere ad una distanza idonea da luoghi di culto, di educazione scolastica, parchi pubblici, cimiteri.

ART. 6.

1. L'autorizzazione può essere rilasciata solo alle associazioni, cooperative, società i cui soci siano stati riconosciuti dalle autorità sanitarie in possesso dei requisiti di piena salute fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di prostituzione.

ART. 7.

1. Coloro i quali svolgono l'attività di prostituzione devono essere sottoposti a visite di controllo medico settimanale, salvo termine ridotto dalle autorità sanitarie locali.

ART. 8.

1. Le colline dell'amore devono essere stabilmente assistite da un gruppo permanente di esperti di igiene, profilassi e salute psichica, composto da almeno un medico specializzato, uno psicologo, un assistente sociale.

ART. 9.

1. Le colline dell'amore possono accedere ai finanziamenti di enti centrali e locali per lo svolgimento di attività educative finalizzate alla tutela della salute ed alla difesa della qualità della vita.

ART. 10.

1. È fatto divieto agli operatori delle colline dell'amore comunicare, diffondere o divulgare notizie circa l'identità dei frequentatori della struttura.

ART. 11.

1. Il regime fiscale delle colline dell'amore è quello previsto dalle vigenti leggi in materia di associazione e cooperative o società di servizi.

2. Ai fini dell'imposta indiretta sul valore aggiunto si applica l'aliquota del 2 per cento.

ART. 12.

1. Le operatrici delle colline dell'amore possono accedere ai contributi previdenziali.

ART. 13.

1. È punito con la reclusione da tre a sei anni e con una multa da tre a quindici milioni di lire chiunque sfrutti la prostituzione altrui, dirigendola, amministrandola o comunque controllandola.

2. Alla medesima pena soggiace chi induce altri a prostituirsi, o ne impedisce il desistere, allo scopo di trarne profitto.

ART. 14.

1. Le pene di cui all'articolo 13 sono raddoppiate se i fatti preveduti sono commessi:

a) con violenza, minaccia o abuso di autorità;

b) ai danni di persona di minore età, o gerarchicamente subordinata, in stato di tossicodipendenza o in condizioni di minorazione psichica naturale o provocata;

c) da tre o più persone associate o da pubblici ufficiali;

d) ai danni di più persone;

e) ai danni di un affine, ascendente, coniuge, fratello, sorella.

ART. 15.

1. Non può procedersi all'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona sia dedita alla prostituzione. I provvedimenti adottati per tali motivi sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.

2. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento presso un ufficio di pubblica sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno si offra alla prostituzione, purché la persona sia munita di documento comprovante la sua identità.

ART. 16.

1. Ai soggetti risultati, in seguito agli accertamenti di cui all'articolo 7, affetti da patologie contagiose è fatto assoluto divieto di esercitare la prostituzione fino al sussistere di possibilità di contagio.

2. Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui al comma 1, sono punite con una multa da uno a cinque milioni.

3. Se dal fatto deriva il contagio di altri soggetti la pena è elevata da lire 2 a lire 15 milioni, con la detenzione da sei mesi a tre anni.

ART. 17.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, comprese quelle a statuto speciale, disciplinano con apposite leggi le forme di assistenza e reinserimento delle persone che intendano cessare l'esercizio della prostituzione.